# SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA —

N. 1488

# DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice BRUNO GANERI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MARZO 1995

Istituzione del tutor scolastico

Onorevoli Senatori. – La situazione minorile e la problematica a questa collegata è sempre più connessa a motivazioni di carattere socio-familiare, economiche, carenze psicologiche, dispersione scolastica, scarsa o inesistente capacità educativa da parte di uno o di entrambi i genitori.

Non è da sottovalutare, inoltre, che sempre più spesso, le cause dell'avvicinamento a sostanze stupefacenti e psicotrope, dell'uso esagerato ed esasperato di alcool sono da ricercare in atteggiamenti che si formano precocemente nel soggetto e sui quali molto può l'educazione.

L'assenza nelle strutture socio-scolastiche e familiari può essere colmata istituendo una nuova figura di educatore: il *tutor* scolastico, figura che potrebbe concretizzare un mirato progetto educativo.

Il *tutor* scolastico presume l'identificazione di uno specifico profilo professionale, considerato che è assente una simile definizione.

Il problema legislativo pone difficoltà nel momento in cui si andrà a prevedere gli interventi che il *tutor* scolastico potrà svolgere soprattutto di fronte ad una tipologia non uniforme del minore in età scolastica.

Proporre una figura nuova quale quella del tutor scolastico (che nell'articolato del disegno di legge sarà senz'altro chiamato «tutore») significa anche analizzare le istituzioni e le agenzie educative ed identificare in quello preventivo il principio ispiratore di ogni intervento educativo, metodo preventivo che si vuole concretizzare attraverso una mirata azione pedagogica diversificata secondo il seguente itinerario:

- a) fornire alla famiglia conoscenze ed adeguate metodologie di intervento affinchè possa concretamente e pienamente svolgere la propria funzione educante, sancita dalla Costituzione italiana;
- b) sostenere l'impegno scolastico del minore nell'affrontare e tradurre il momento istruttivo in relazioni socio-educative, nei rapporti interpersonali;
- c) adoperarsi affinchè non venga mortificata, nel corso dell'attività didattica, la dignità della persona del minore al quale va riconosciuto il diritto alla riservatezza, a manifstare, sperimentare ed esercitare le forme espressive della propria personalità;
- d) ricercare e segnalare eventuali assenze e carenze nei processi di formazione della personalità del minore, proporre interventi integrativi, soluzioni metodologiche, prevenendo così il sorgere di quelle disposizioni e di quegli atteggiamenti che possono costituire le radici dell'alcoolismo, del tabagismo, dell'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope.

# **DISEGNO DI LEGGE**

#### Art. 1.

- 1. È istituita la figura del tutore scolastico.
- 2. Il tutore scolastico è un operatore che ha competenze integrate di tipo educativo, psico-sociale, giuridico assistenziale, che permettono la individualizzazione dei bisogni del discente, per sostenere in modo adeguato il corretto rapporto tra scuola e famiglia.

# Art. 2.

- 1. Il tutore scolastico svolge funzioni educative, preventive e di sostegno, contribuendo direttamente ala migliore formazione della personalità del minore; collabora con il discente per il superamento delle emergenti quotidiane difficoltà che possono interferire nel corso dei suoi studi.
- 2. Il tutore scolastico sostiene e contribuisce all'arricchimento e al potenziamento della funzione pedagogica della famiglia.
- 3. il tutore scolastico coopera con la scuola nel segnalare e rimuovere interferenze di natura socio-ambientale, di affaticamento mentale, psicosomatiche, affettive, emotive e di esigenze esistenziali.
- 4. Per il conseguimento dei compiti di cui ai commi 1, 2 e 3, il tutore scolastico può segnalare al consiglio di classe le eventuali carenze ed esigenze manifstate dal discente in modo che il consiglio di classe possa verificarne le cause e deliberare provvedimenti ed interventi di tipo compensativo o integrativo.

### Art. 3.

1. Il tutore scolastico ha l'obbligo di riferire per iscritto, in via riservata, sul proprio

operato ogni mese al coordinatore del consiglio di classe. La relazione è unica nel contenuto e contemporaneamente è inviata al provveditore agli studi della provincia da cui dipendente la scuola in cui il tutore scolastico opera e, se necessario, al giudice tutelare competente.

2. La relazione di cui al comma 1 deve essere descrittiva delle singole operazioni compiute, dei risultati ottenuti, degli ostacoli o delle difficoltà incontrate, di cui deve essere specificata la natura.

# Art. 4.

- 1. È demandato al Ministero della pubblica istruzione il compito dell'organizzazione generale dei corsi per la formazione dei tutori scolastici, secondo le vigenti normative in materia.
- 2. Il numero dei partecipanti al corso è previsto in venticinque unità. Gli allievi vengono ammessi attraverso i seguenti accertamenti selettivi:
  - a) idoneità fisica:
  - b) idoneità psico-attitudinale;
  - c) buona condotta:
  - d) curriculum scolastico.
- 3. Gli ammessi al corso sperimentale devono essere di età non superiore ad anni quaranta e devono essere provvisti di diploma di scuola media superiore.
- 4. per non essere esclusi dal corso, gli allievi non devono superare i venticinque giorni effettivi di assenze giustificate.
- 5. Le lezioni si volgono per un numero di ore giornaliere non inferiore a quattro. L'orario settimanale e i criteri di valutazione per le verifiche scritte ed orali vengono concordati tra i docenti in base alle proposte formulate dal docente di pedagogia della sezione B, esperto in materia.
- 6. Quotidianamente sono effettuate verifiche orali, le cui valutazioni sono riportate, per ciascun allievo, su apposite schede personali. L'attività didattica si conclude con un breve profilo personale dell'allievo, prima dell'inizio degli esami finali.

- 7. Gli esami finali hanno luogo due settimane dopo la conclusione delle lezioni e si articolano in due fasi:
- a) relazione scritta su un argomento proposto della commissione d'esame, composta dal collegio dei docenti, sulla base dei risultati conseguiti da ciascun allievo durante il corso. L'argomento della relazione è comunicato agli allievi un mese prima degli esami; la relazione deve essere presentata dieci giorni prima della sua discussione;
- b) colloquio sul progamma svolto con particolare riferimento ai contenuti della relazione.
- 8. Al termine degli esami, positivamente conclusi, è rilasciato un diploma di specializzazione di tutore scolastico avente valore legale.
- 9. Il tutore scolastico è destinato a prestare servizio nelle scuole statali, di ogni ordine e grado, in ragione di un tutore per gruppi di alunni non superiore a sei della stessa classe o di classi parallele. Il suo orario di lezione sarà quello normale di cattedra strutturato ove necessario, anche in verticale.

#### Art. 5.

- 1. Nei corsi di cui all'articolo 4, le discipline di studio si prefigurano nei seguenti contenuti generali:
- a) medicina scolastica, articolata in due settori:
- 1) igiene personale, alimentazione, affaticamento, tabagismo, alcoolismo, stupefacenti e sostanze psicotrope; educazione sessuale, emotiva, faticabilità, sforzo mentale, tensione, implicanze cardiovascolari;
- 2) allergie, ipertensione, *stress*; igiene dell'ambiente, attività respiratorie, affaticamento, lavoro-resistenza nei minori in età scolare:
  - b) pedagogia, articolata in due sezioni;
- fondamenti di pedagogia generale; pedagogia della famiglia; reato in educazione;

- 2) metodologia e tecniche di insegnamento; programmazione, valutazione, sperimentazione; metodi di studio, verifiche: apprendimento, istruzione, educazione; disadattati e portatori di *handicap*;
  - c) psicologia, così articolata:
- 1) premesse generali; crescita e sviluppo: infanzia, adolescenza; motivazioni, emozioni, percezioni, memoria, apprendimento:
- 2) struttura della personalità: attività onirica, conflitto e adattamento, salute mentale, patologia dell'handicap, malattie psicosomatiche;
- d) legislazione scolastica, che comprende:
- 1) programmi ministeriali scolastici; leggi, decreti e circolari, loro definizione giuridica; significato giuridico e valenza educativa dei provvedimenti disciplinari în regime scolastico e familiare: patria potestà, disciplina scolastica e tutela dei minori; funzione giuridica dei sistemi docimologici e loro diversità nei diversì ordini scolastici;
- 2) rapporti giuridici ed educativi nei provvedimenti didattici; previsioni preventive ed emendative a tutela del minore; etica: deontologia professionale;
- e) educazione civica: la Costituzione italiana.